

TRIBUNALE DI PESCARA  
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA

Nella causa promossa da FERRETTI SABATINO E ASCENZO SILDA  
contro: BANCA [REDACTED] S.P.A.

Il giorno 19 del mese di MARZO dell'anno 2015

nella sede del Tribunale di Pescara, avanti al G. I. dr CARMINE DI FULVIO

sono comparsi: per la Banca [REDACTED] S.p.A. l'Av. Imbroc

de Benedicis, il quale si riferisce ad quanto alla compen  
d'istruttoria e impede deposito telematico e chiede  
l'accoglimento delle conclusioni in merito con rigetto, per  
quanto di quelle emesse; chiede concedere i finis d'ar  
di art. 187, 6° c., G.P.C.

È presente l'Av. Emanuele Ruffante  
per la parte opponente, il quale  
impugna e contesta integralmente  
le richieste avanzate da parte opposta  
in quanto destituite di fondamento  
in fatto e diritto. L'Av. Ruffante per  
gli opponenti si riferisce al proprio atto  
di citazione in opposizione a D.I.  
chiedendone l'accoglimento in via  
istruttoria e di merito ed in questo  
scopo si insiste per la sospensione/revoca  
della provvisoria esecutività del  
D.I. opposto per tutti i motivi ivi  
esposti ed in particolare perché

il solo infinto della Banca agli  
opponenti, per l'importo di € 48.414,30  
(in relazione al c/c ancora in essere/aperto  
verso la debitrice principale Laremo SRL)  
ad oggi aumentato a circa € 48.000,00 e  
per cui l'importo infinto non è corretto  
e dovuto! Si evidenzia per che il rapporto  
di c/c non è regolato da un valido  
contratto di apertura di c/c ed  
in atti si rinviene solamente un  
contratto di apertura senza le  
condizioni economiche e/o senza  
la firma del correntista e di  
conseguenza non sono dovuti tutti  
gli interessi richiesti ed infinti  
della Banca opposta; a tal fine  
questa difesa si è preannata  
di depositare in atti analisi/canteggi  
redatti dal perito di parte Dott. Roberto  
Francisco da cui si evince che le somme  
da ripetere sono maggiori di quelle  
ad oggi dovute.

L'Av. Luciano Di Benedetti impugna e contesta  
per. e per debiti ed excepta delle cartep. ripetute;  
anche in forma attuale e per. di debiti e prodotti.  
Il giudice

intermediari esistenti, i quali motivi di cui all'art. 649 c.c., altro che, secondo la valutazione sommaria che è più concludente in questa fase, non appare sufficiente per iscritto la cancella negli interessi ultralegali, in violazione dell'art. 1274 c.c., vedrà e' dunque la consistenza del credito spettare alle banche;

pm

suggerisce la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, talendosi di causa vertente in materia di contratto bancario, consiglia alla parte al termine di 15 giorni per la proposizione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'indizio del 9/7/2015 ore 9 per verificare l'esito della procedura di mediazione.

Il p. di  
avv. A. Fulvi.